CAPITOLATO DI APPALTO

CAPITOLATO DI APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONI ALL'UTENZA DENOMINATO "INVITO A REVISIONE"

INDICE

INDICE 2
Art. 1 Oggetto 3
Art. 2 Attività oggetto dell'appalto 3
Art. 3 Caratteristiche minime del servizio 3
Art. 4 Recesso 3
Art. 5 Durata dell'appalto 4
Art. 6 Importo dell'appalto 4
Art. 7 Oneri a carico dell'Amministrazione 4
Art. 8 Oneri a carico della parte contraente 5
Art. 9 Modalità di attuazione del servizio 6
Art. 10 Apparecchiature informatiche 7
Art. 11 Modalità di verifica e controllo 7
Art. 12 Modalità di pagamento 7
Art. 13 Cauzione provvisoria 8
Art. 14 Cauzione definitiva 8
Art. l5 Subappalto 8
Art. 16 Spese contrattuali 8
Art. 17 Personale dipendente e osservanza delle norme inerenti il rapporto di lavoro 8
Art. 18 Cessione del contratto 9
Art. 19 Penalità per inadempienza 10
Art. 20 Stipulazione del contratto 10
Art. 21 Variazioni del contratto 11
Art. 22 Integrazione del capitolato 11
Art. 24 Infortuni e danni 12
Art. 25 Responsabilità 12
Art. 26 Obblighi assicurativi 13
Art. 27 Domicilio dell'appaltatore 13
Art. 28 Legge applicabile e controversie 13
Art. 29 Riservatezza 13
Art. 30 Trattamento dei dati 14
Art. 31 Documenti che fanno parte del contratto 14
Art. 32 Norme che regolano l'appalto 14

Art. 1

Oggetto

Affidamento del servizio di informazioni all'utenza denominato "Invito a revisione".

Il presente capitolato contiene le clausole inerenti alla gestione del servizio di invio di una lettera di cortesia ai proprietari di autoveicoli (esclusi autobus e mezzi pesanti) e motoveicoli, residenti in provincia di Trento, in merito alla prima scadenza di revisione fissata a partire dal quarto anno seguente a quello di prima immatricolazione (ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. n. 285 di data 30 aprile 1992).

Le modalità di esecuzione per lo svolgimento delle attività affidate e in particolare la determinazione delle condizioni di affidamento delle stesse sono stabilite con apposito contratto, di cui il presente capitolato costituisce parte integrante. Il citato contratto regola i rapporti tra la Provincia Autonoma di Trento e la parte contraente aggiudicataria delle attività del servizio di informazioni all'utenza denominato "Invito a revisione".

Art. 2

Attività oggetto dell'appalto

La parte contraente deve svolgere, nel rispetto della vigente normativa e ottemperando alle condizioni del presente capitolato, le seguenti attività, meglio descritte nel successivo articolo nove:

1- acquisizione mensile dei dati del P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico).

2- predisposizione della lettera di cortesia;

3- stampa, imbustamento e spedizione delle lettere agli interessati mese per mese;

Art. 3

Caratteristiche minime del servizio

Il servizio dovrà essere svolto almeno con le modalità gestionali minime descritte nel presente capitolato.

Art. 4

Recesso

L'Amministrazione aggiudicatrice può recedere dall'incarico conferito in qualsiasi momento, nei modi previsti dall'art. 1671 c.c.

In caso di recesso il soggetto aggiudicatario dell'appalto ha diritto al pagamento di un corrispettivo, se richiesto, commisurato all'opera prestata, comprensiva delle spese sostenute e del mancato guadagno.

E’ escluso ogni ulteriore risarcimento o indennizzo.

Il pagamento di quanto previsto è effettuato entro 90 giorni dalla presentazione di fattura e di documentazione giustificativa dell’opera prestata e delle spese sostenute.

Art. 5
Durata dell’appalto

Le attività descritte nel presente capitolato si intendono affidate alla parte contraente per la durata di anni tre dalla data di affidamento del servizio stimato per il 1° gennaio 2010, riservandosi l’Amministrazione di procedere all’affidamento dello stesso anche prima della stipula del contratto. L’attività riferita all’anno 2012 e la corresponsione del relativo corrispettivo è subordinata all’autorizzazione del relativo impegno di spesa sugli stanziamenti del bilancio provinciale e l’attività potrà essere attivata dopo la comunicazione dell’assunzione dell’impegno.

Nei sei mesi precedenti la scadenza del contratto, la Provincia si riserva la facoltà di affidare, mediante procedura negoziata, ai sensi dell’articolo 57 del D.Lgs. n. 163/2006, per un periodo massimo di ulteriori tre anni le attività oggetto del presente appalto allo stesso aggiudicatario. In tal caso verrà effettuata una revisione del prezzo unitario del servizio sulla base dei dati forniti dall’Istat.

Art. 6
Importo dell’appalto

L’importo stimato dell’appalto ammonta ad Euro 129.600,00 IVA esclusa.

Per il servizio oggetto del presente appalto non sono stati rilevati oneri specifici per la sicurezza.

Il corrispettivo per l’aggiudicatario è dato dal prezzo unitario offerto per ogni lettera di cortesia trasmessa mediante il servizio postale, moltiplicato per il numero di lettere trasmesse. Tale prezzo unitario rimane invariato per tutta la durata dei tre anni del presente appalto.

L’importo di appalto è da considerarsi compensativo di qualsiasi servizio inerente l’attività nel suo complesso, senza alcun diritto a maggiori compensi, ritenendosi l’appaltatore in tutto soddisfatto dall’Amministrazione con il pagamento del suddetto importo.

Art. 7
Oneri a carico dell’Amministrazione

Sono a carico dell’Amministrazione gli oneri relativi alla verifica del servizio espletato.

Art. 8

Oneri a carico della parte contraente

La parte contraente si impegna a eseguire il servizio oggetto del presente capitolato con efficienza ed efficacia, secondo i principi di trasparenza amministrativa, utilizzando strutture, personale e tecnologie idonee ad assicurare l'ottimale realizzazione del servizio.

Tutte le attività svolte dalla parte contraente sono soggette alla normativa statale e provinciale in materia di diritto di informazione, accesso agli atti, autocertificazione, tutela dei dati personali, semplificazione, conservazione degli atti, informatizzazione delle procedure; in particolare le disposizioni di cui alla legge provinciale 30 Novembre 1992, n. 23 " Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo" si applicano all'attività amministrativa svolta dalla parte contraente.

La parte contraente non è responsabile per il mancato adempimento di una delle prestazioni previste dal presente capitolato derivante da caso fortuito o forza maggiore.

Tuttavia in tale eventualità la parte contraente si impegna a darne immediata notizia alla Provincia col mezzo più rapido.

La parte contraente è responsabile per i danni che costituiscano conseguenza immediata e diretta dei propri comportamenti colposi o dolosi.

Sono a carico dell'appaltatore gli oneri relativi a:

A) Spese:

1. tutte le spese di cui all'articolo nove "Modalità di attuazione del servizio";
2. costi del personale;
3. acquisto di attrezzature e materiale necessario per un ottimale funzionamento del servizio quali, ad esempio, apparecchiature informatiche, materiale di cancelleria o oneri relativi all'uso degli stessi e di quanto altro necessario all'espletamento del servizio;
4. spese relative alle utenze quali ad esempio: luce, acqua, gas e locazione degli immobili, le spese telefoniche, esclusi gli oneri relativi alle utenze a carico della Provincia;
5. la eventuale predisposizione di quanto previsto dalle vigenti norme sulla sicurezza degli ambienti di lavoro, tra cui le disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008, compreso quanto necessario a seguito dell'offerta tecnica dell'aggiudicatario;

6. qualsiasi onere che sia necessario sostenere per rispettare le prescrizioni del presente capitolato o comunque necessario per il funzionamento del servizio oggetto dell'appalto.

B) Personale

L'impresa contraente dovrà, inoltre, individuare un responsabile del servizio.

C) Attivita'

Il responsabile del servizio ha il compito di:

- controllare che l'attività oggetto del servizio sia conforme al presente capitolato di appalto ed alle eventuali direttive impartite dall'ente appaltante;
- concordare con l'ente appaltante i dettagli organizzativi per lo svolgimento e il miglioramento del servizio;
- segnalare prontamente all'ente appaltante eventuali fatti che possano turbare il regolare svolgimento del servizio;

D) Rendiconto

Dovrà essere redatto, quadrimestralmente un prospetto riepilogativo dei destinatari delle lettere inviate, così come previsto anche dal successivo articolo dodici "Modalità di pagamento".

Art. 9
Modalità di attuazione del servizio

Il servizio dovrà comprendere:

1- Acquisizione mensile dei dati del P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico).

Affinchè non vengano inviate lettere a persone che non sono più proprietarie del veicolo è necessario che l'aggiudicatario acquisti effettuando una richiesta mensile all'A.C.I., i dati del P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico) relativi ai residenti in provincia di Trento proprietari di motocicli, motocarri, motoveicoli e quadricicli ad uso speciale, autovetture e autoveicoli ad uso speciale inferiori a 3,5 t., immatricolati quattro anni prima del mese entro il quale deve essere effettuata la revisione ai sensi dell'art. 80 del Codice della Strada (D. lgs. 285/'92). Le categorie dei veicoli testè elencate sono quelle descritte negli art. 53 e 54 del Codice della Strada.

2- Predisposizione della lettera di cortesia

La lettera di cortesia dovrà essere predisposta sulla base delle apposite indicazioni che saranno impartite dall'Amministrazione aggiudicatrice, cui spetta la decisione definitiva in ordine al testo, al soggetto sottoscrittore e ad eventuali loghi che potranno essere riportati sulla lettera stessa.

3- Stampa, imbustamento e spedizione delle lettere agli interessati mese per mese.

La stampa con carattere chiaro ed elegante deve essere effettuata su carta di buona qualità. Le lettere devono essere trasmesse attraverso il servizio postale e devono pervenire agli interessati nei quindici giorni precedenti l'inizio del mese di scadenza della revisione.

Art. 10
Apparecchiature informatiche

L'hardware e i software necessari per la gestione del servizio sono a carico dell'impresa contraente. Tutte le apparecchiature dovranno essere adeguate alle attività oggetto del presente capitolato.

Art. 11
Modalità di verifica e controllo

Nel corso dell'esecuzione del contratto la Provincia effettua controlli per verificare il rispetto del capitolato e dei relativi adempimenti richiesti.

A tal fine l'aggiudicatario deve consentire l'accesso alle procedure informatiche e alla documentazione cartacea e/o magnetica relativa al servizio.

La verifica e il controllo verranno effettuati tramite i referenti dell'Amministrazione. L'Amministrazione si riserva:

a) il diritto di effettuare controlli senza preavviso al fine di verificare il rispetto degli obblighi contrattuali;

b) il diritto di convocare l'appaltatore per chiarimenti o quant'altro.

Nel caso in cui, in sede di verifica, risultino irregolarità o inadempienze gli addetti al controllo relazionano al dirigente del servizio competente che adotta provvedimenti in conformità alla gravità delle infrazioni riscontrate.

Art. 12
Modalità di pagamento

I pagamenti avvengono a scadenza quadrimestrale. Ogni rata è pari al prezzo unitario offerto per ogni lettera di cortesia trasmessa mediante il servizio postale, moltiplicato per il numero di lettere trasmesse, previa presentazione di fattura accompagnata dal prospetto riepilogativo delle lettere inviate.

La mancata presentazione del prospetto determinerà automaticamente la sospensione dei pagamenti.

La Provincia Autonoma di Trento compie, prima della liquidazione di ogni rata di pagamento, i necessari accertamenti per verificare il rispetto degli obblighi contrattuali. Le verifiche effettuate ed il loro esito sono attestate con il visto del Dirigente del Servizio Motorizzazione Civile.

I pagamenti avvengono entro 60 giorni dal ricevimento della fattura accompagnata dalla documentazione prevista dal presente articolo.

Art. 13

Cauzione provvisoria

Ai fini della partecipazione alla gara dovrà essere presentata, a pena di esclusione, la documentazione comprovante la costituzione di un deposito cauzionale secondo le modalità indicate nelle "Norme per la partecipazione alla gara" per un ammontare pari al 2% (fatte salve le previsioni di cui al D.Lgs. n. 163/2006) dell'importo a base di gara, a garanzia della stipulazione del contratto in caso di aggiudicazione.

Art. 14

Cauzione definitiva

L'impresa aggiudicataria dovrà effettuare, prima della stipulazione del contratto e a garanzia delle obbligazioni assunte con il medesimo, la costituzione di una cauzione ai sensi di legge.

La cauzione definitiva dovrà essere costituita in uno dei modi previsti dalla normativa vigente nella misura del 10% (dieci per cento) dell'importo di aggiudicazione, fatte salve le previsioni di cui al D.Lgs. n. 163/2006.

Art. l5

Subappalto

Ammesso nei limiti della vigente normativa.

Art. 16

Spese contrattuali

Ad eccezione dell'IVA, tutte le spese, imposte e tasse inerenti la stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.

Art. 17

Personale dipendente e osservanza delle norme inerenti il rapporto di lavoro

Il personale impiegato per le attività di cui al presente capitolato è sotto le esclusive dipendenze e opera sotto l'esclusiva responsabilità dell'aggiudicatario il quale deve

garantirne la serietà, la professionalità, la capacità, la riservatezza adeguate alle esigenze delle attività oggetto dell'appalto.

A tal fine, si precisa che per lo svolgimento del servizio l'aggiudicatario non potrà utilizzare lavoratori con contratto di somministrazione di lavoro mentre potrà avvalersi di contratti a progetto ed in generale di tutti i rapporti contrattuali che intercorrono esclusivamente tra l'Impresa aggiudicataria ed il personale addetto al servizio.

L'aggiudicatario si impegna a rispettare, per il personale impiegato nell'attività, tutte le norme e gli obblighi assicurativi previsti dal CCNL di settore, dalle norme vigenti in materia e dagli accordi sindacali territoriali integrativi in vigore per il settore. In particolare, si impegna ad applicare le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di presentazione delle offerte, alla categoria e località in cui si svolgono i servizi. L'Amministrazione procederà ad effettuare gli opportuni controlli sul rispetto delle norme relative al pagamento dei contributi previdenziali ed assicurativi.

In caso di inottemperanza ai suddetti obblighi, l'Amministrazione provvederà alla sospensione del pagamento del corrispettivo ed assegnerà all'aggiudicatario un termine di 20 giorni entro i quali provvedere alla regolarizzazione della sua posizione. Il pagamento del corrispettivo sarà nuovamente effettuato ad avvenuta regolarizzazione comprovata da idonea documentazione.

L'aggiudicatario non potrà opporre eccezioni, né avrà tìtolo al risarcimento dei danni o al riconoscimento di interessi per la sospensione dei corrispettivi derivanti da eventuali sospensioni di cui al punto precedente.

Qualora l'aggiudicatario non adempia entro il suddetto termine, l'amministrazione procederà alla risoluzione del contratto incamerando il deposito cauzionale e destinando gli importi non liquidati al soddisfacimento degli inadempimenti previdenziali e contrattuali.

L'ente appaltante rimarrà, infine, sollevato da ogni responsabilità per danni alle persone e cose che dovessero verificarsi per imperizia, incuria o negligenza del personale dell'impresa contraente o derivanti da inosservanza delle norme antinfortunistiche in vigore.

Art. 18

Cessione del contratto

E' fatto assoluto divieto cedere il contratto a terzi, fatto salvo quanto previsto dall'art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006.

Art. 19

Penalità per inadempienza

Salvo quanto disposto dal presente capitolato e dalle norme sulla risoluzione del contratto, qualora vengano accertate inadempienze dell'aggiudicatario agli obblighi derivanti dal contratto si applicano le penalità di seguito indicate, mediante detrazione dagli importi relativi alle rate quadrimestrali, nel rispetto della normativa fiscale:

1. Sospensione totale del servizio per cause imputabili all'aggiudicatario: verrà applicata una penale mensile pari a 5.000 Euro;

2. Erogazione parziale del servizio per cause imputabili all'aggiudicatario: verrà applicata una penale pari a 10 Euro per ogni lettera di cortesia non trasmessa;

3. Errori riportati sulla lettera di cortesia: verrà applicata una penale pari a 5 Euro per ogni lettera contenente errori;

8. Mancato rispetto delle indicazioni impartite dall'Amministrazione: è stabilita una penale di Euro 1000 per ogni infrazione.

Nel caso in cui, inoltre, la Provincia Autonoma di Trento accerti inadempienza dell'aggiudicatario, oltre all'applicazione delle penalità indicate nel presente articolo, si riserva la facoltà di dedurre dall'importo della rata quadrimestrale cui si riferisce l'inadempienza il corrispettivo della prestazione inadempiuta. Rimane, infine, ferma la possibilità per la Provincia Autonoma di Trento di detrarre dalla medesima rata quadrimestrale l'importo corrispondente ai danni ed alle spese derivanti dall'inadempienza, come quantificati dall'Amministrazione a suo insindacabile giudizio.

In ogni caso è fatto salvo il risarcimento dell'ulteriore danno.

Art. 20

Stipulazione del contratto

Qualora l'impresa contraente non aderisca, salvo casi di forza maggiore, all'invito a stipulare il contratto di appalto conseguente all'aggiudicazione, entro il termine stabilito e comunicato all'impresa contraente dall'ente appaltante, oppure rifiuti o impedisca la stipulazione stessa o non effettui il deposito della cauzione definitiva, l'ente appaltante considererà decaduta l'impresa contraente dall'aggiudicazione e procederà alla escussione della cauzione provvisoria ed alla stipulazione del contratto con l'impresa classificatasi subito dopo nella graduatoria di gara.

L’ente appaltante si riserva, inoltre, la facoltà di agire nei confronti dell’impresa decaduta per il risarcimento dei danni e la rifusione delle spese conseguenti alla mancata stipulazione del contratto.

Art. 21
Variazioni del contratto

Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto insorga la necessità di procedere a una variazione in aumento o in diminuzione della prestazione nei limiti del 20% (venti per cento) dell’importo di contratto annuale, l’ente appaltante ha la facoltà di imporre all’impresa contraente la variazione, così come previsto dall’art. 29 della legge provinciale n. 23/1990.

L’impresa contraente è obbligata alla variazione di cui al comma 1 del presente articolo, alle medesime condizioni previste dal contratto originario e dal presente capitolato di appalto.

Qualora l’impresa contraente rifiuti di eseguire l’ulteriore prestazione imposta ai sensi del comma 1, del presente articolo, l’ente appaltante si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto ai sensi dell’articolo 23 del presente capitolato di appalto.

Nel caso in cui si renda necessaria una variazione in diminuzione, come previsto dal comma 1 del presente articolo, viene detratto dall’importo contrattuale il costo relativo al netto del ribasso offerto in sede di gara dall’impresa contraente, per il tempo restante fino alla fine del contratto senza che l’impresa contraente abbia diritto ad alcun indennizzo o pretesa.

Art. 22
Integrazione del capitolato

Il presente capitolato di appalto potrà essere integrato con norme specifiche le quali tuttavia non potranno essere in contrasto o costituire deroga alle disposizioni ivi contenute. Tali integrazioni potranno essere disposte anche con nota scritta da parte del Dirigente del Servizio Motorizzazione Civile, controfirmata per accettazione dal legale rappresentante dell’impresa contraente; in tale caso non saranno necessari atti aggiuntivi al contratto, a meno di specifica richiesta in proposito da parte dell’Impresa contraente.

Art. 23
Risoluzione del contratto

La Provincia Autonoma di Trento si riserva il diritto di risolvere unilateralmente il contratto qualora l’aggiudicatario sia gravemente e reiteratamente inadempiente agli obblighi contrattuali.

Fatta salva l’applicazione delle penali di cui all’articolo 19, in caso di inadempimento ad una o più clausole contrattuali è previsto dapprima un richiamo scritto e nei casi più gravi si procederà ad una formale diffida fissando un termine entro il quale l'aggiudicatario dovrà adeguarsi agli impegni assunti. Trascorso tale termine senza esito positivo, l'Amministrazione pronuncia unilateralmente la risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale danno.

A mero titolo indicativo e non esaustivo è causa di risoluzione del contratto la mancanza degli adempimenti assicurativi, contributivi e retributivi relativi al personale o l’accumulo di penali per un importo che superi il 10% dell’importo contrattuale o il venir meno, a seguito dell’aggiudicazione o comunque durante l’esecuzione del contratto, dei requisiti prescritti dal bando di gara e dal presente capitolato.

La cauzione definitiva, in caso di risoluzione per inadempimento del contratto, è incamerata dall’Amministrazione, fatto salvo il risarcimento dei danni per l'eventuale nuovo contratto e per tutte le altre circostanze che dovessero verificarsi per fatto dell'appaltatore a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio.

Art. 24
Infortuni e danni

L'appaltatore risponderà direttamente dei danni alle persone e/o cose comunque arrecati nello svolgimento del servizio restando a suo completo ed esclusivo carico il risarcimento dei danni senza diritto di rivalsa nei confronti dell’Amministrazione.

Si precisa che non si è resa necessaria la predisposizione del “DUVRI” (Documento Unico di valutazione dei rischi da interferenze) in quanto l’esecuzione del servizio oggetto del presente appalto non è da espletarsi nei luoghi nella giuridica disponibilità della stazione appaltante.

Art. 25
Responsabilità

L’aggiudicatario è responsabile nei confronti della Provincia Autonoma di Trento dell’esatto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal presente capitolato.

In particolare l’aggiudicatario è direttamente responsabile della corrispondenza del contenuto delle informazioni ad esso fornite e da esso debitamente verificate con il contenuto delle informazioni divulgate secondo le modalità previste dal presente capitolato e in tal senso si obbliga a tenere indenne la Provincia Autonoma di Trento da qualsiasi pretesa, azione o ragione avanzata da terzi.

Art. 26

Obblighi assicurativi

Tutti gli obblighi assicurativi, antinfortunistici, assistenziali, previdenziali e quant'altro previsto dalla normativa vigente sono a carico dell'appaltatore il quale ne è il solo responsabile con l'esclusione del diritto di rivalsa.

Art. 27

Domicilio dell'appaltatore

La parte contraente dichiara di eleggere, a tutti gli effetti di legge e di contratto, il proprio domicilio legale in Trento.

Art. 28

Legge applicabile e controversie

Il contratto stipulato tra le parti è regolato dalla legge italiana.

La competenza a dirimere eventuali controversie tra l'Amministrazione e l'appaltatore, in via giudiziale, è del foro di Trento.

Art. 29

Riservatezza

L'appaltatore si impegna ad osservare la piena riservatezza su nominativi, informazioni, documenti, conoscenze o altri elementi o dati eventualmente forniti dalla Pubblica Amministrazione nell'ambito del servizio e nel rispetto della normativa vigente.

Al fine del trattamento dei dati, con la sottoscrizione del contratto, la Provincia in qualità di titolare del trattamento dei dati, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, nomina la parte contraente responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

La parte contraente osserverà le condizioni riportate di seguito, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni di legge.

In particolare, a titolo esemplificativo:

- effettuerà esclusivamente le operazioni connesse all'esecuzione dell'incarico attenendosi alle prescrizioni imposte dalla legge per quanto attiene la gestione e l'utilizzo di informazioni di carattere personale.

La parte contraente attuerà ogni misura di sicurezza fisica, logica ed organizzativa necessaria a garantire il rispetto dell'integrità ed esattezza dei dati personali trattati, nonché la liceità del trattamento, al fine di evitare il rischio di:

- distruzione, perdita o alterazione dei dati;

- accessi ai dati da parte di soggetti non autorizzati;
- uso dei dati non conforme agli scopi dichiarati della raccolta;
- uso non consentito dei dati utilizzati.

La parte contraente si impegna a rispettare e applicare le misure organizzative e le direttive normative in materia di tutela della *privacy* ivi compresi i provvedimenti adottati in tal senso dalla Provincia Autonoma di Trento.

La parte contraente si impegna a tenere indenne la Provincia dalle conseguenze di ogni ricorso o azione promossi o sanzioni comminate dal Garante per il trattamento dei dati personali o dall'autorità giudiziaria dovute a trattamento illecito dei dati personali, all'omessa adozione di misure necessarie alla sicurezza dei dati, all'inosservanza dei provvedimenti del Garante e a qualsiasi altra violazione del D.Lgs. n. 196/2003.

Art. 30

Trattamento dei dati

I dati forniti dagli offerenti saranno trattati secondo le norme in materia di pubblici appalti.

I concorrenti autorizzano l'Amministrazione, per il fatto stesso di partecipare alla gara, al trattamento dei propri dati e di quelli dei loro diretti collaboratori.

I dati e le informazioni concernenti la parte contraente verranno trattati dall'Amministrazione ai soli fini della gestione del rapporto contrattuale, in particolare:

- per finalità connesse e strumentali alle attività professionali svolte a favore dell'Amministrazione;
- per finalità connesse ad obblighi di legge, regolamenti, normative nazionali e comunitarie e disposizioni di autorità amministrative.

Inoltre potranno essere comunicati per le stesse finalità a:

- soggetti con facoltà di accedere ai dati per espressa previsione legislativa;
- soggetti che intervengono nell'ambito delle attività contrattuali.

Art. 31

Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante del contratto di appalto ancorchè non materialmente allegati:

- il presente capitolato di appalto;
- l'offerta economica dell'impresa aggiudicataria.

Art. 32

Norme che regolano l'appalto

L’appalto verrà regolato dal presente capitolato e quindi dalle disposizioni qui contenute o espressamente richiamate nonché dal D.Lgs. 12 Aprile 2006 n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e dalla legge provinciale n. 23/90 “Disciplina dell’attività contrattuale e dell’amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento” e dal relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia, agli artt. 1655 e seguenti del codice civile e alle consuetudini locali.